

Ristrutturazione di un complesso immobiliare con destinazione turistica ricettiva: un caso di uso efficace delle agevolazioni per le FER

✓ Fabio Noferi

Energie rinnovabili: introduzione

Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili rappresenta la risposta più efficace all'esigenza di ridurre sensibilmente l'uso del petrolio e degli altri combustibili fossili, responsabili dell'aumento dell'effetto serra e di gran parte dei fenomeni di inquinamento dell'aria.

Sono fonti rinnovabili **l'energia solare, idrica, eolica, geotermica e quella derivante dalle biomasse.**

Le tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili attualmente conosciute ed utilizzate sono le seguenti: il solare termico, il solare fotovoltaico, l'eolico, il mini-eolico, le biomasse, la geotermia, il mini-idroelettrico.

Il Quadro normativo

La Conferenza di Kyoto ha rappresentato un momento di svolta, non solo a livello internazionale, inducendo i Paesi a riflettere sulle proprie politiche attraverso il processo di contrattazione per la ratificazione del Protocollo, ma anche delineando obiettivi mirati alla riduzione dell'impatto ambientale.

In particolare il protocollo di Kyoto ha contribuito a rafforzare, o ad istituire, politiche nazionali di riduzione delle emissioni inquinanti attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, lo sviluppo di fonti rinnovabili e la diffusione di modelli agricoli più sostenibili.

A **livello comunitario**, una prima tappa verso l'elaborazione di una strategia a favore dell'energia rinnovabile era stata compiuta dalla Commissione Europea con l'adozione, alla fine del 1996, del Libro Verde «Energia per il futuro: Le Fonti energetiche rinnovabili», il quale suscitava un vasto dibattito pubblico, incentrato sul tipo e sulla natura delle misure prioritarie da adottare.

I numerosi contributi ricevuti hanno portato alla stesura del «Libro Bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità (1997)».

Con il Libro Bianco, l'Unione Europea si è proposta di conseguire, **entro il 2010-2012**, un approvvigionamento di energia primaria **derivato almeno per il 12% da fonti rinnovabili.**

Tale obiettivo è stato poi confermato da una risoluzione del Consiglio Europeo del 1998 e dal «Libro Verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico», del 2000, che ha affrontato anche il tema della dipendenza energetica dei Paesi membri.

L'impegno della Commissione Europea in materia è desumibile anche dai numerosi strumenti legislativi, già attuativi o in fase di attuazione, che si sono susseguiti dal 2000 fino ad oggi.

Tra gli strumenti legislativi che hanno trovato una più decisa applicazione, **la Direttiva 2001/77/CE** sta concorrendo in modo concreto non solo alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, chiamando ogni Stato membro a fissare un proprio obiettivo di produzione di energia elettrica derivata da fonti energetiche rinnovabili, ma anche al rispetto delle modalità di adempimento di tali obiettivi, monitorate attraverso un'attività di *reporting*, così come previsto dall'articolo 3 della stessa Direttiva, anche con riferimento agli Stati membri entrati a far parte dell'Unione Europea con il recente processo di allargamento.

Con il **decreto legislativo n. 387/2003** l'Italia ha recepito tale Direttiva, gettando le basi per la creazione di strumenti normativi che puntino anche alle biomasse come fonti indispensabili per raggiungere gli obiettivi di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili.

Tali obiettivi sono stati sostenuti indirettamente anche da misure legislative (1) che si proponevano il supera-

Note:

✓ Fabio Noferi - *Commercialista - Revisore Contabile - Montevarchi - Arezzo.*

(1) Si veda l'articolo 11 del D.Lgs n. 79/1999.

mento del criterio di incentivazione tariffaria, noto come CIP 6/92, con l'introduzione di titoli commerciali grazie ai quali passare ad un meccanismo di mercato competitivo basato su «titoli ambientali negoziabili»: i cosiddetti **Certificati Verdi**.

A complemento dei Certificati Verdi, rilasciati per produzioni da fonti rinnovabili pari o superiori a **100 MWh**, si sono diffusi, poi, i **Certificati RECS** (*Renewable Energy Certificate System*) che rappresentano una forma alternativa di incentivazione **per una taglia minima pari ad 1 MWh** e si basano su un sistema di certificazione condiviso a livello internazionale, utilizzabile per gli impianti esclusi dal decreto del 1999.

Nella categoria dei titoli commerciali di questo genere rientrano anche i **Certificati Bianchi**, il cui scopo è quello di attestare l'efficienza energetica (come previsto dal decreto ministeriale del 24 aprile 2001) favorendo la diffusione di elettrotecnologie che garantiscano un risparmio energetico.

In aggiunta a quanto sopra, occorre ricordare che il 13 ottobre 2003 il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno approvato la Direttiva (2003/87/CE), che istituisce un sistema di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra all'interno dell'Unione Europea.

In linea con il quadro legislativo descritto brevemente nei paragrafi precedenti, l'Unione Europea si è impegnata a finanziare iniziative specifiche nell'ambito, sia del Programma «**Energia Intelligente - Europa**» (che ha abbracciato il periodo dal 2003 al 2006), proseguendo l'esperienza dei programmi **SAVE e ALTENER** che hanno supportato iniziative nel campo dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile dai primi anni novanta, sia nell'ambito prima del «**VI Programma Quadro di azione comunitaria di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione**» e successivamente del «**VII Programma Quadro di azione comunitaria**». Il riconoscimento di un ruolo chiave al settore energetico è dimostrato anche dalla predisposizione da parte dell'**Agenzia europea sull'Ambiente**, di indicatori finalizzati a fornire al mondo politico le informazioni necessarie per valutare il grado di efficacia dell'integrazione delle problematiche e delle politiche ambientali in quelle del settore energetico.

Le agevolazioni a livello nazionale: introduzione

Facendo una breve panoramica degli incentivi concessi dallo Stato italiano a favore di coloro che hanno deciso di investire nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, occorre ricordare che il periodo che va dal 1992 al 1999 si è contraddistinto per una politica di supporto

alle energie rinnovabili basata principalmente su sussidi e sancita dal programma **CIP 6/92**.

Successivamente, attraverso l'emissione dei **Certificati Verdi (CV)**, è stato promosso un mercato legato ai titoli attribuiti all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Questo sistema è stato aggiornato e reso più incentivante, grazie all'individuazione di strumenti specifici a sostegno delle singole fonti rinnovabili (2).

Inoltre, il meccanismo dei Certificati Verdi sarà revisionato nel corso del presente anno: i **commi 382 e 383 della Legge Finanziaria per l'anno 2007** prevedono, infatti, la revisione della disciplina dei **Certificati Verdi**, introdotti nel nostro ordinamento con l'**articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (primo Decreto Bersani)**.

Il 2004 ha rappresentato l'anno dell'approvazione della **Legge sul Conto Energia**, che ha avuto però la sua prima attuazione con il **D.M. del 28 luglio 2005**, successivamente modificato ed integrato dal **D.M. del 6 febbraio 2006**.

La Finanziaria per l'anno 2007 (legge n. 296/2006) ha introdotto, infine, importanti novità in tema di incentivi ed agevolazioni nell'ambito delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.

Passiamo ora ad una breve analisi dei singoli strumenti menzionati.

I Certificati Verdi

A partire dal 1999 con il primo Decreto Bersani, un nuovo sistema di incentivazione di mercato, basato sui **Certificati Verdi** (titoli attribuiti all'energia prodotta da Fonti Energetiche rinnovabili), ha sostituito il vecchio sistema di incentivazione a sussidio, legato al Programma CIP 6/92.

Gli obiettivi di tale scelta sono stati: l'adozione di un meccanismo di concorrenza per il sostegno alle fonti rinnovabili e la conciliazione tra la loro promozione e la creazione di un mercato dell'energia elettrica.

In concreto, **ogni Certificato Verde attesta la produzione da parte di un impianto a FER di 100 MWh di energia verde e ha durata annuale**.

La normativa originaria imponeva l'obbligo per i produttori termoelettrici e gli importatori di elettricità di immettere in rete elettricità generata con FER nella misura del 2% dell'elettricità prodotta o importata nell'anno precedente.

Il soddisfacimento dell'obbligo poteva avvenire attraverso tre modalità:

Nota:

(2) Si veda il Decreto legislativo n. 387/2003.

1. acquisto di CV attribuiti ai produttori di energia da nuovi impianti a fonte rinnovabile;
2. messa in esercizio di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili (ai quali saranno concessi i relativi CV);
3. importazione di nuova energia rinnovabile proveniente da Paesi che adottino analoghi strumenti di incentivo su basi di reciprocità.

I certificati verdi (emessi originariamente per una durata di 8 anni, in seguito all'avviamento e al collaudo dell'impianto), sono separati dall'energia fisica che rappresentano.

Gli impianti qualificati ad emanare tali titoli dovevano entrare in esercizio in data successiva al 1 aprile del 1999, in seguito ad operazioni di potenziamento, rifacimento, riattivazione o **nuova costituzione**, e ricevere la certificazione di **impianto alimentato con fonti rinnovabili**.

Le **modalità attraverso cui i CV possono essere negoziati**, sono riconducibili a due fattispecie:

1. contratti bilaterali liberamente conclusi tra i detentori dei titoli e i produttori o importatori soggetti all'obbligo;
2. libero scambio nella sede di mercato organizzato e regolamentato dal GME.

A ciascun operatore autorizzato a partecipare al mercato viene attribuito un conto in proprietà, dove vengono contabilizzate e registrate tutte le operazioni relative all'emissione ed all'acquisto di CV.

Per garantire il buon esito delle transazioni effettuate sul mercato, i vari partecipanti sono tenuti a versare un deposito cauzionale in conto prezzo a garanzia delle operazioni che effettueranno.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e le relative modifiche al sistema dei CV

Il sistema dei Certificati Verdi avviato con il Decreto Bersani, **non presentava diversificazioni di incentivazioni tra le diverse fonti energetiche**.

Il sistema risultava essere asimmetrico sostenendo in maniere efficienti alcune fonti, come quella eolica, e rendendo d'altra parte difficoltosa la realizzazione di impianti che sfruttano risorse e tecnologie poco competitive, quali le biomasse ed il solare termico e fotovoltaico.

In tale ottica, il **decreto legislativo n. 387/2003**, emanato in attuazione della **Direttiva europea 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da FER**, ha cercato di fornire una risoluzione valida al problema, promuovendo uno sviluppo sosteni-

bile e uniforme dei progetti attraverso strumenti specifici di sostegno.

Il decreto legislativo ha potenziato il sistema dei Certificati Verdi incrementando la quota d'obbligo minima del 2%: la percentuale di energia da fonte rinnovabile che doveva essere immessa nel sistema elettrico nazionale è stata incrementata annualmente dell'0,35% per il periodo 2004/2006. Successivamente il **Ministero delle Attività Produttive** ha stabilito ulteriori incrementi per il triennio 2007-2009 e stabilirà ulteriori incrementi per i trienni successivi.

Inoltre, la possibilità di elevare la durata dei Certificati verdi oltre gli otto anni, prevista da questo Decreto, è una misura che ha consentito di incentivare meglio le tecnologie meno sostenute dal sistema dei Certificati Verdi.

Il riferimento è pertanto a sistemi a biomasse o rifiuti, limitatamente agli impianti che non abbiamo ricevuto incentivi in conto capitale.

Il Decreto legislativo n. 387 ha permesso inoltre di aumentare a tre anni la bancabilità dei Certificati Verdi, consentendo di ridurre la volatilità del prezzo dei titoli con significative ripercussioni sulla finanziabilità dei progetti.

La legge sul Conto Energia

Nell'anno 2004 è stata pubblicata la Legge sul «**Conto Energia**».

Solo però all'inizio del mese di agosto dell'anno 2005 è arrivata la pubblicazione del decreto attuativo, rappresentata dal **decreto ministeriale 28 luglio 2005**.

Con il Conto energia è stato completamente riscritto il sistema degli incentivi a favore di coloro che decidono di installare un **impianto solare fotovoltaico**.

Si è passati, infatti, da un contributo in conto capitale per la realizzazione dell'impianto (contributo a fondo perduto concesso *una tantum*), ad un incentivo diluito nell'arco di venti anni e legato all'energia elettrica generata dall'impianto stesso.

La **prima scadenza** entro cui era possibile inoltrare al Gestore della Rete di trasmissione nazionale le domande di ammissione alle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici era il **30 settembre 2005**.

Con il **D.M. del 28 luglio 2005** erano ammessi agli incentivi del **Conto energia** gli impianti con taglie comprese tra un chilowatt (un buon impianto di una singola abitazione) e mille chilowatt di potenza, entrati in esercizio dopo il 30 settembre 2005.

Chi richiedeva l'incentivo doveva stimare la quantità globale di energia da produrre mensilmente (al netto

dell'autoconsumo) e rendersi disponibile a controlli da parte del GRTN (Gestore della rete di trasmissione nazionale).

Le tariffe incentivanti variavano rispetto alla capacità dell'impianto.

Le istanze dovevano essere spedite entro il 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno (3).

Era prevista una **graduatoria in ordine cronologico** di presentazione delle domande per gli **impianti di potenza fino a 50 chilowatt**.

Per gli **impianti di taglia superiore a 50 chilowatt** era previsto, invece, un **sistema di gara al ribasso delle tariffe**, con l'obbligo tra l'altro di presentare una fidejussione bancaria o assicurativa del valore di 1.500 euro per chilowatt.

Dal momento in cui il GRTN comunicava **l'accettazione della domanda**, occorreva rispettare dei tempi ben precisi, pena la decadenza delle tariffe incentivanti: 6 mesi per l'inizio dei lavori (elevati a 12 per gli impianti di potenza superiore a 50 chilowatt) e 12 mesi per la realizzazione dell'impianto (elevati a 24 mesi per gli impianti di potenza superiore a 50 chilowatt).

Una volta terminati i lavori, il GRTN era tenuto ad effettuare l'allacciamento dell'impianto entro 30 giorni ed i venti anni di erogazione degli incentivi cominciano ovviamente dal momento in cui l'impianto entra in funzione.

Con la struttura originaria del decreto attuativo, presto si sono bloccate le domande.

Con il decreto ministeriale del 6 febbraio 2006, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, ha ampliato e integrato i criteri già fissati per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

In particolare, tale decreto ha permesso di superare inizialmente il blocco agli incentivi per il programma fotovoltaico.

È questa la principale novità del **decreto ministeriale n. 6/2006**, che ha modificato il precedente decreto ministeriale del 28 luglio 2005.

Il decreto ministeriale del 28 luglio 2005 aveva fissato un tetto massimo di potenza degli impianti agevolati pari a 100 megaWatt su base poliennale.

Nel giro di pochi giorni dalla data di prima presentazione delle domande di agevolazioni, il tetto massimo era stato raggiunto, per poi essere superato: erano state, infatti, presentate richieste per impianti la cui potenza cumulativa era pari ad almeno 220 megaWatt.

Per questi motivi, più del doppio delle domande di incentivi presentate risultava non finanziabile.

Il nuovo decreto ministeriale ha moltiplicato per cinque i tetti precedenti: **si è passati da 100 a 500 megaWatt**.

Il decreto ha fissato, poi, un nuovo tetto di 1.000 megaWatt di potenza da finanziare fino all'anno 2012.

Con il nuovo decreto ministeriale sono ripartite le domande e gli incentivi, ma ben presto i fondi si sono esauriti.

Il **15 febbraio 2007** è ripartita la **Legge sul Conto Energia**, con un meccanismo più snello, semiautomatico e diverso rispetto a quello del 2005 e 2006. Si parla, infatti, di **Conto Energia alla «tedesca»**.

Il 15 febbraio 2007 è stato approvato dalla Conferenza Stato - Regioni (e ha raggiunto la sua versione definitiva) il decreto firmato dal Ministero dell'Ambiente e da quello dello Sviluppo Economico in tema di incentivi per il solare fotovoltaico.

I nuovi incentivi in «conto energia» premiano i pannelli solari fotovoltaici il più possibile integrati nel profilo delle città italiane e gli impianti di taglia più piccola.

Il nuovo conto energia segue l'esempio tedesco, eliminando tetti di potenza e graduatorie e garantendo l'automatismo dell'accesso alle tariffe agevolate.

Le tariffe incentivanti vanno da 36 a 49 centesimi di euro per kilowattora prodotto, a salire se l'impianto è di piccola taglia e integrato nell'edificio. Per quelli non integrati, invece, è previsto un premio del 5% se l'impianto provvede a soddisfare la richiesta energetica dell'edificio, se serve una scuola o una struttura sanitaria o se applicando i pannelli si sostituisce l'Eternit.

Le nuove tariffe partono da un minimo garantito di 36 centesimi per Kwh prodotto.

Questo è l'incentivo offerto agli impianti di taglia maggiore, con potenza nominale superiore a 20 KW, con moduli al suolo e non integrati nel tessuto urbano.

Per la stessa tipologia di impianti, se la potenza è tra 3 e 20 Kw la tariffa sale a 38 centesimi; tra 1 e 3 Kw sale ancora a 40 centesimi.

Per gli impianti invece parzialmente integrati, le tariffe sono le seguenti:

- 40 centesimi di euro per gli impianti oltre 20 Kw;
- 42 centesimi di euro per gli impianti tra 3 e 20 Kw;
- 44 centesimi di euro per gli impianti tra 1 e 3 Kw.

Agli impianti completamente integrati nel tessuto urbano vanno le tariffe migliori:

- 44 centesimi di euro per gli impianti oltre 20 Kw;
- 46 centesimi di euro per gli impianti tra 3 e 20 kw;
- 49 centesimi per gli impianti tra 1 e 3 kw.

Le nuove tariffe menzionate in precedenza sono riservate agli impianti che **entreranno in esercizio tra la**

Nota:

(3) Con raccomandata a/r (o con corriere o a mano) al GRTN (Viale Maresciallo Pilsudsky n. 92 - 00197 ROMA), indicando sulla busta «Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del D.M. 28 luglio 2005».

data di emanazione del decreto e il 31 dicembre del prossimo anno.

Dal primo gennaio 2009, invece, saranno scalate del 2%.

Le novità introdotte dalla Legge Finanziaria per l'anno 2007

La Legge Finanziaria per l'anno 2007 ha introdotto **bonus fiscali** (che consistono in una detrazione di imposta da scomputare in sede di dichiarazione dei redditi), **contributi a fondo perduto** e **finanziamenti a tasso agevolato**.

Questi ultimi tramite la creazione del **Fondo rotativo per l'energia** e del **Fondo per la sostenibilità ambientale**.

Il **fondo rotativo per l'energia** (disciplinato nei commi che vanno dal 1.110 al 1.115) viene istituito per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del **Protocollo di Kyoto**.

Questo strumento verrà istituito presso la **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**

La Cassa Depositi e Prestiti potrà avvalersi per l'istruttoria delle domande di finanziamento, nonché per l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti agevolati concessi, di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche.

I finanziamenti concessi tramite il fondo rotativo per l'energia saranno a tasso agevolato e non potranno avere una durata superiore a 72 mesi.

Potranno beneficiare dei finanziamenti agevolati, sia i soggetti pubblici, sia i soggetti privati.

Le modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati devono essere definite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria.

Entro lo stesso termine (tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria per l'anno 2007) verrà determinato - con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - il tasso d'interesse da applicare su tali finanziamenti a tasso agevolato.

Gli interventi che dovranno essere prioritariamente finanziati nel triennio 2007-2009 saranno, invece, i seguenti:

- installazione di impianti di micro-cogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
- installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;

- sostituzione di motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 KW, con motori ad alta efficienza;
- incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;
- eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
- progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o a emissioni zero.

Lo stanziamento complessivo per il periodo 2007-2009 è pari a **200 milioni di euro**.

La particolarità di tale fondo per l'energia è quella di essere un **fondo rotativo**: le rate di rimborso dei finanziamenti concessi ai soggetti pubblici e privati andranno, di volta in volta, ad incrementare e/o ricostituire le risorse del fondo stesso.

I commi che vanno dal **344 al 361 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007)**, invece, hanno per oggetto **incentivi fiscali** per gli acquisti di:

- pannelli solari,
 - caldaie a condensazione,
 - isolamenti termici,
 - infissi,
 - frigoriferi e motori a basso consumo energetico,
- nonché **contributi a fondo perduto connessi ad interventi di realizzazione di nuovi edifici** o nuovi complessi di edifici, **con particolari caratteristiche da un punto di vista energetico**.

La maggior parte delle agevolazioni fiscali previste dalla manovra 2007 si rivolgono nei confronti delle persone fisiche e consistono in una detrazione dall'IRPEF lorda pari ad una percentuale degli importi rimasti a carico del contribuente.

Lo sconto (o meglio **il bonus fiscale**), potrà essere usufruito solo dai soggetti che pagano l'IRPEF attraverso la compilazione del modello UNICO PF o del modello 730.

Le percentuali di detrazione sono le seguenti:

- **il 55% per:**
 - i pannelli solari,
 - gli impianti di riscaldamento,
 - le strutture opache verticali od orizzontali (coperture e pavimenti),
 - le finestre,
 - le riqualificazioni energetiche di edifici esistenti;
- **il 20% per l'acquisto di:**
 - frigoriferi,
 - televisori con sintonizzatore digitale integrato,
 - motori e variatori di velocità ad elevata efficienza energetica;
 - per i nuovi edifici o complessi di edifici con volumetria superiore a 10.000 metri cubi è previsto invece un contributo (diverso rispetto al credito di

imposta) pari al 55% degli extra costi sostenuti per ridurre il fabbisogno di energia al di sotto di determinati limiti.

In particolare, **i commi dal 344 al 349** introducono una serie di detrazioni fiscali del 55% - con misure massime variabili - **per interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti**.

Le disposizioni attuative dei commi **344, 345 e 346** della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (riqualificazione energetica di edifici già esistenti e installazione di pannelli solari termici) sono state emanate con apposito Decreto del Ministero dell'Economia del **19 febbraio 2007**.

Tale decreto chiarisce, innanzitutto, all'articolo 2 quali sono i soggetti ammessi alla detrazione.

In particolare stabilisce (modificando quanto riportato in Finanziaria) che la detrazione dall'imposta sul reddito spetta:

- a. alle **persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR**, non titolari di reddito di impresa;
- b. ai **soggetti titolari di reddito di impresa, siano essi imprenditori individuali o società ed enti soggetti all'IRES**.

L'articolo 3 del decreto citato elenca e chiarisce le spese per le quali spetta la detrazione.

L'articolo 4 disciplina, invece, gli adempimenti a carico dei soggetti che intendono avvalersi dei *bonus* fiscali introdotti nei commi citati della Legge Finanziaria per l'anno 2007.

In particolare, questi devono:

1. acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi a determinati requisiti previsti dal decreto stesso;
2. acquisire e trasmettere entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'Enea copia dell'attestato di certificazione energetica ovvero copia dell'attestato di qualificazione energetica, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il sito www.acs.enea.it, disponibile dal 30 aprile 2007.

In alternativa, la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e mezzo raccomandata semplice, a **ENEA - Dipartimento Ambiente, cambiamento globale e sviluppo sostenibile** (4), specificando come riferimento: **Finanziaria 2007, riqualificazione energetica**;

3. effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale (per i soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a, cioè i soggetti non titolari di reddito di impresa);
4. conservare ed esibire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, la documentazione indicata

ai punti precedenti, nonché le fatture e le ricevute fiscali e - limitatamente ai soggetti non titolari di reddito di impresa - le ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento delle fatture. Le spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2007.

Tale *bonus* fiscale può essere cumulato con ulteriori incentivi a carattere locale, ma non con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di leggi nazionali per i medesimi interventi di riqualificazione.

I commi che vanno dal 351 al 352, introducono, invece, **il contributo (agevolazione di natura finanziaria) del 55% per gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o complessi di edifici, con particolari caratteristiche da un punto di vista energetico**.

La Finanziaria per l'anno 2007 ha istituito anche il **Fondo per lo sviluppo sostenibile** e quindi in essa sono previsti anche **finanziamenti per la sostenibilità ambientale**.

Lo scopo di tale fondo (disciplinato nei commi che vanno **dal 1124 al 1125**) è quello di finanziare i seguenti progetti:

- progetti per la sostenibilità ambientale di settori economici-produttivi o aree geografiche;
- progetti per l'educazione e l'informazione ambientale;
- progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.

Le risorse complessivamente stanziare per il triennio 2007-2009 sono pari a **25 milioni di euro** per ciascun anno del triennio stesso.

Le misure prioritarie, che dovranno essere finanziate annualmente con le risorse di tale fondo, saranno individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata (di cui all'articolo 8 - Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).

Normative regionali: la Regione Toscana (cenni)

La Regione Toscana, allo scopo di centrare i traguardi stabiliti dal protocollo di Kyoto, si è proposta di promuovere l'efficienza negli usi energetici e stabilizzare il trend dei consumi attraverso **l'attivazione di uno specifico programma energetico che si prefigge di ridurre la produzione di CO2 equivalente a 34,5 mi-**

Nota:

(4) Santa Maria di Galeria - RM - via Anguillarese, n. 301.

lioni, in linea a quanto auspicato dal suddetto protocollo.

Per raggiungere tale obiettivo, la Regione Toscana **ha individuato come elemento cruciale l'uso delle fonti rinnovabili che già rappresentano nei consumi regionali l'11% del bilancio complessivo** (con lo scarto di un punto percentuale in meno rispetto all'obiettivo comunitario del 2010) a fronte del 26% della produzione di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili.

In funzione di tale scadenza, la politica energetica regionale sta perseguendo l'obiettivo di soddisfare il 20% del proprio fabbisogno energetico con fonti rinnovabili e di ricavare da queste almeno il 30% dell'energia elettrica.

I positivi risultati registrati nella Regione Toscana **dependono** in gran parte, **sia dalla produzione idroelettrica** (per la quale è comunque prevista entro il 2010 l'installazione di ulteriori 70 MW di potenza, sviluppando piccoli impianti a livello locale), **sia dalla produzione geotermica**, che ha già avuto un notevole incremento nel corso degli ultimi anni e per la quale è previsto un ulteriore aumento delle potenzialità di circa 100 MW.

Rispetto agli obiettivi sopraindicati, risulta ancora più **interessante la volontà di sviluppare nuovi settori delle rinnovabili**.

In particolare, la Regione Toscana si è proposta di ottenere dall'**eolico** circa 300 MW attraverso l'installazione sul territorio di parchi di piccola - media taglia (10 25 KW), il proseguimento dell'**incentivazione del fotovoltaico** (termico e solare) e il **potenziamento dell'utilizzo di biomasse** a fini energetici.

A sostegno degli obiettivi di sviluppo sopra menzionati, occorre citare quattro strumenti di particolare interesse per la promozione delle **Fonti Energetiche Rinnovabili in Toscana**:

A. il Documento Unico di Programmazione (DOCUP Toscana), attraverso il quale i soggetti pubblici e privati (anche nelle aree rurali) possono beneficiare di aiuti rivolti all'incremento di produzione energetica da fonti rinnovabili e ad investimenti per il risparmio energetico (Misure 3.1 e 3.2, Asse 3), operativo nel periodo 2000-2006, che sarà nuovamente finanziato con i fondi comunitari per il periodo **2007-2013**;

B. il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana, con particolare riferimento alle colture dedicate (Misura 8.1 «Imboschimento di superfici agricole») che costituisce uno strumento di particolare interesse per la **Short Rotation Forestry** (Boschi cedui a ciclo breve di turnazione), prevedendo, infatti, la possibilità di richiedere un contributo per impianti di specie a rapido accrescimento, con un ciclo produttivo non superiore a 15 anni, anch'esso operativo nel

periodo 2000-2006 e finanziato nuovamente nel periodo che va dal **2007 al 2013**;

C. gli Accordi volontari settoriali per la promozione delle **biomasse** a fini energetici, per la promozione del **solare termico** e per la promozione del **solare fotovoltaico**;

D. il Programma di incentivazione finanziaria, introdotto con la delibera della Giunta Regionale n. 291 del 2 maggio 2006 (che opera attraverso lo strumento del Fondo Regionale di Garanzia gestito da Fidi Toscana Spa) e che consiste nel rilascio di una garanzia a prima chiamata per un ammontare pari all'80% dell'importo del finanziamento richiesto da parte di soggetti pubblici e privati che investono nella realizzazione di impianti per la produzione di energia verde.

Il caso concreto: ristrutturazione di un complesso turistico in Toscana nel 2006, con utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili

Il signor X è proprietario nel Comune di F.V. (Provincia di Firenze) di un complesso immobiliare di circa 3000 metri quadrati, circondato da 60 ettari di terreni agricoli.

Il Comune non rientra (e non rientrava) tra i Comuni individuati dall'Obiettivo 2 e nemmeno tra i Comuni in phasing out.

Non è stato possibile, quindi, **attivare** le agevolazioni finanziarie previste dal **DOCUP 2000-2006**.

Il complesso immobiliare ha attualmente una destinazione turistica - ricettiva, anche se non è destinato ad un turismo di massa.

L'idea imprenditoriale consisteva nel ristrutturare il complesso immobiliare (situato su una piccola collina) per realizzare un piccolo borgo, da suddividere in appartamenti da utilizzare a fini turistici.

Il signor X è proprietario degli immobili e dei terreni come persona fisica ed ha provveduto alla costituzione di una società a responsabilità limitata agricola (S.r.l. Agricola), il cui legale rappresentante è iscritto all'albo degli imprenditori agricoli a titolo principale.

Il signor X è molto sensibile ai problemi ambientali. Voleva pertanto **ristrutturare il complesso immobiliare e nello stesso tempo procedere all'utilizzo delle fonti rinnovabili per il riscaldamento del borgo e per la produzione di energia elettrica per illuminare ed alimentare il borgo** (ed eventualmente rivendere l'energia prodotta in esubero a terzi). Voleva, infine, **sfruttare la potenzialità dei terreni agricoli circostanti** all'intero complesso immobiliare.

Sono state proposte all'imprenditore le seguenti soluzioni operative.

1. Riscaldamento del complesso immobiliare e produzione di acqua calda sanitaria.

Per quanto riguarda il riscaldamento del complesso immobiliare e la produzione di acqua calda sanitaria, per soddisfare il fabbisogno degli ospiti, la soluzione proposta è stata la seguente:

a. Caldaia alimentata a ciocchi di legna o con cippato.

Tipologia di impianto proposto:

- **Caldaia ad unico focolare per combustibili solidi.**

Combustibile da utilizzare:

- **Biomassa legnosa definita ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2002.**

Le caldaie a legno sminuzzato o cippato consentono un flusso continuo, controllato e automatizzato del combustibile legnoso nella camera di combustione, grazie ad una coclea che lo preleva automaticamente da un deposito.

Ciò consente l'installazione di caldaie con potenza di diversi MW termici.

Si tratta di impianti termici in cui tutte le fasi del processo (accensione, spegnimento, alimentazione, regolazione della potenza erogata, pulizia, estrazione delle ceneri, telegestione) possono avvenire anche automaticamente.

I vantaggi rispetto alle altre tipologie di caldaie sono rappresentati da:

- autonomia di carica;
- costo del combustibile inferiore alla legna a pezzi e al pellet;
- modulazione della potenza;
- riduzione della manutenzione;
- utilizzo di legno da energia prodotto anche localmente mediante filiera agricola e/o forestale (non possibile nel caso di caldaie a pellet).

Le agevolazioni finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto relative a tale intervento vengono analizzate nei paragrafi successivi.

Indipendentemente dalle agevolazioni finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto, la realizzazione di un impianto termico con caldaia alimentata con cippato ha presentato **notevoli vantaggi** in termini economici, con un notevole risparmio **rispetto all'utilizzo del metano o del GPL.**

Inoltre, tutto il cippato necessario per l'impianto termico è prodotto in azienda che possiede diversi ettari di bosco composto da fustaie di conifere e latifoglie e da bosco ceduo.

2. Energia elettrica per soddisfare i fabbisogni del complesso immobiliare e/o per l'eventuale rivendita a utenze terze.

Dovendo procedere alla ristrutturazione del complesso immobiliare (ed in considerazione della nuova Legge regionale per l'Energia della Regione Toscana, **Legge regionale n. 39/2005**, che prevede che tutti gli immobili ristrutturati siano dotati di pannelli solari) è stato deciso di sfruttare anche l'**energia solare.**

In particolare, sono stati utilizzati **pannelli solari termici** per la produzione di energia termica (**acqua calda sanitaria e condizionamento ambienti**) ed inoltre **pannelli solari fotovoltaici per la produzione diretta di energia elettrica.**

L'energia elettrica prodotta è attualmente utilizzata per il fabbisogno interno e quella in eccesso è rivenduta a terzi, sfruttando anche le agevolazioni previste dalla Legge sul Conto Energia.

Anche in questo caso le agevolazioni finanziarie relative a tali interventi saranno analizzate nei paragrafi successivi.

Inoltre, per la produzione di energia elettrica, tenuto conto della disponibilità di 60 ettari di terreni, si era pensato di sfruttare anche l'**energia eolica ed in particolare la nuova tecnologia rappresentata dal mini-eolico e dall'eolico senza pale.**

Infatti, il mini-eolico rappresenta ormai una delle tecnologie consolidate per la produzione di energia elettrica dal vento e attualmente è in corso di perfezionamento una **tecnologia di frontiera rappresentata dal cosiddetto «eolico senza pale».**

La tecnologia dell'«eolico senza pale»

Si tratta di una tecnologia basata su aerogeneratori senza pala (con potenza anche di 75 KW), che ha il pregio di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Gli aerogeneratori senza pala sfruttano il cosiddetto **«effetto tornado»**, con la possibilità di produrre energia elettrica senza sconvolgere l'ambiente in cui viene installato il cosiddetto «parco eolico».

Dopo una prima analisi preliminare, **il progetto eolico è stato abbandonato** anche per problematiche legate all'**impatto ambientale e difficoltà incontrate con l'Amministrazione comunale.**

3. Utilizzo dei terreni agricoli.

I terreni agricoli circostanti al complesso immobiliare sono stati utilizzati per le **colture agricole ad uso energetico, per la produzione di biomassa lignocellulosica.**

Tra queste colture ricordiamo:

- il sorgo da fibra,
- Il cardo,
- il miscanto,
- la canna comune,
- il pioppo (sfruttando per quest'ultimo la tecnica di coltivazione di specie arboree con turni brevi di ceduzione).

In particolare, **il pioppo a turno breve di ceduzione ha permesso di ottenere** quel biocombustibile definito con il termine di **cippato (legno sminuzzato), che serve attualmente per alimentare la centrale termica.**

Il cippato prodotto in eccesso rispetto ai fabbisogni dell'impianto termico viene attualmente anche rivenduto a coloro che utilizzano centrali termiche alimentate con il cippato.

In alternativa, vista la resa energetica inferiore solo al pioppo, si era pensato di coltivare la canna comune od anche il miscanto.

Il pioppo, però, presentava maggiori vantaggi in termini economici o comunque in termini di aiuti e sostegno.

Infatti, il **Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Toscana** con specifico riferimento alle colture dedicate (Misura 8.1 «Imboschimento di superfici agricole») ed alla cosiddetta *Short Rotation Forestry*, prevedeva la possibilità di richiedere un **contributo a fondo perduto** per impianti di specie a rapido accrescimento, con un ciclo produttivo non superiore a 15 anni. Anche queste agevolazioni finanziarie saranno analizzate nei paragrafi successivi.

4. Ristrutturazione del complesso immobiliare ed utilizzo di materiali non inquinanti (cenni sulla bioedilizia e sui biomateriali).

Un altro filone non trascurato nel processo di ristrutturazione del complesso immobiliare è stato quello della **bioedilizia**, con l'utilizzo in altre parole di biomateriali che hanno il pregio di ridurre l'inquinamento ambientale, con particolare riguardo anche all'inquinamento luminoso.

Inoltre, poiché il complesso immobiliare da ristrutturare presentava una destinazione turistica - ricettiva ed il signor X aveva costituito una società agricola a responsabilità limitata, si è cercato anche di sfruttare le agevolazioni finanziarie previste dalla **Misura 9.8 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Toscana: «Incentivazione di attività artigianali e turistiche - lettera s dell'allegato al Regolamento CEE 1750/99».**

Il caso concreto: le agevolazioni finanziarie attivabili tramite la Regione Toscana

Con riferimento al caso concreto analizzato nel paragrafo precedente ed alle soluzioni operative proposte e realizzate, passiamo ora all'analisi delle agevolazioni finanziarie attivate per i singoli interventi.

1. Riscaldamento del complesso immobiliare e produzione di acqua calda ad uso sanitario.

Per quanto riguarda l'intervento proposto, la Regione

Toscana ha emanato il cosiddetto **«Accordo volontario settoriale per l'utilizzo delle biomasse legnose di origine agricola o forestale a fini energetici».**

Tale accordo aveva (in quanto attualmente i fondi sono esauriti) come obiettivo quello di effettuare **interventi di finanziamento per l'utilizzo delle biomasse legnose di origine agricola e/o forestale a fini energetici.**

A. Venivano concessi contributi in conto capitale per la sostituzione o l'installazione di caldaie per riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria, alimentate con biomasse di origine agricola o forestale.

Potevano beneficiare dei finanziamenti le aziende agricole, le case rurali dotate di superfici boscate ed impianti arborei in grado di fornire la quantità di legna necessaria a coprire il fabbisogno termico dell'impianto, nonché qualsiasi soggetto in grado di reperire *in loco* il combustibile.

Gli impianti dovevano possedere le seguenti caratteristiche generali:

- caldaia alimentata a ciocchi di legna o cippato con rendimento utile nominale minimo come definito dalla norma Europea EN 303-5;
- potenza della centrale termica: fino a 80 KW;
- accumulatore di acqua calda fino a 4000 litri;
- gli impianti e i loro componenti dovevano essere progettati e realizzati nel rispetto di leggi, decreti, disposizioni e norme tecniche in vigore;
- al fine di garantire il monitoraggio degli impianti, si doveva installare sul lato utenza un contabilizzatore di calore;
- l'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono godere di una garanzia non inferiore a due anni, mentre le caldaie devono essere garantite dal produttore per almeno tre anni.

Caratteristiche tecniche.

- **Tipologia di applicazione:**
 - Acqua calda sanitaria;
 - Riscaldamento ambienti.
- **Tipologia di impianto proposto:**
 - Caldaia ad unico focolare per combustibili solidi.
- **Combustibile da utilizzare:**
 - Biomassa legnosa definita ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2002 allegato III.
- **Spese ammissibili:**
 - progettazione,
 - oneri tecnici,
 - acquisto materiali e installazione dell'impianto compresi l'accumulo termico,
 - collegamenti idraulici ed elettrici strettamente necessari ad allacciare gli impianti alle reti di energia elettrica / distribuzione del calore, fino ad un massimo **di euro 50.000,00 - IVA esclusa.**

Contributo in conto capitale:

- **35% sull'investimento ammissibile con una spesa massima agevolabile di euro 50.000,00.**

Con tale strumento, la cui domanda è stata presentata direttamente alla Regione Toscana - Area Energia e Ambiente - l'imprenditore ha ottenuto il massimo dell'agevolazione concedibile, vale a dire **un contributo a fondo perduto pari ad euro 17.500,00.**

B. Per quanto riguarda, invece, i **pannelli solari termici** (anch'essi utilizzabili per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e per il riscaldamento degli ambienti), la Regione Toscana ha emanato l'**Accordo volontario settoriale per la promozione del «solare termico».**

- Le installazioni interessate dall'accordo erano (anche in questo caso attualmente i fondi sono esauriti) quelle destinate alla produzione di acqua calda, di importo non superiore ad euro **26.000,00.= IVA esclusa.**
- **I componenti impiantistici dovevano essere certificati da Istituti riconosciuti dall'Unione Europea** e dovevano essere accompagnati da un manuale di installazione scritto in lingua italiana.
- Le installazioni dovevano essere eseguite in conformità al manuale di installazione e alle norme di cui alla legge n. 46/1990 e fornito all'utente un libretto di impianto.
- In ingresso all'impianto è installato un contaltri.

Gli impianti dovevano rispettare le prescrizioni prescritte dalle norme EN 12975-1, EN 12976-1.

Contributo in conto capitale:

- **All'investitore veniva erogato un contributo in conto capitale pari al 25% dell'opera calcolato in base ai KWH su base annua dichiarati e moltiplicati per 1 euro, fino ad un massimo di 26.000,00.= euro.**

Anche in questo caso, la domanda di agevolazioni (estremamente semplice da redigere) ha permesso all'imprenditore di ottenere l'agevolazione massima sotto forma di contributo a fondo perduto pari ad euro **6.500,00.**

2. Energia elettrica per soddisfare i fabbisogni del complesso immobiliare e/o per l'eventuale rivendita ad utenze terze.

È stato proposto all'imprenditore di fare ricorso anche all'energia solare tramite i **pannelli solari fotovoltaici.**

Per tale investimento è stata presentata la domanda di contributo a fondo perduto per la realizzazione dell'impianto nell'ambito dell'**Accordo volontario settoriale per la promozione del «solare fotovoltaico»** (misura della Regione Toscana).

Inoltre, è stata presentata la domanda di agevolazione (legata in questo caso alla quantità di energia autoprodotta) in base alla **legge sul Conto Energia.** Per quanto riguarda l'**Accordo Volontario settoriale per la promozione del fotovoltaico,** venivano ammessi al contributo regionale:

- gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici,
- di potenza nominale non inferiore a 1 KW e non superiore a 5KW collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione,
- i cui moduli fotovoltaici costituissero parte degli elementi costruttivi fissi di complessi edilizi o fossero saldamente installati su complessi edilizi, ivi inclusi gli elementi di arredo urbano (e relative pertinenze) e sistemi installati su palo (sistemi di illuminazione e sistemi ad inseguimento «girasole»).
- La connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica di distribuzione, attraverso la rete di utenze in bassa tensione, vale a dire la rete elettrica del complesso edilizio o dell'elemento di arredo urbano a cui si riferisce l'intervento, costituiva un ulteriore requisito obbligatorio ai fini dell'ammissione a contributo.
- Era altresì obbligatorio che la titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica fosse in capo al soggetto richiedente.
- Potevano essere collegati alla rete di utenze anche più impianti fotovoltaici distinti e separati, perché la somma delle potenze nominali di detti impianti fosse non superiore a 5 KW.
- Era vietato al soggetto richiedente il contributo, di alienare e/o dismettere l'impianto fotovoltaico per un periodo non inferiore a 12 (dodici) anni dal collegamento alla rete di distribuzione.

Le **spese ammissibili** costituenti il costo di investimento, in base al quale è stato calcolato il contributo pubblico, erano rappresentate dalle seguenti voci:

- progettazione, direzione lavori, collaudo e/o certificazione degli impianti;
- fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
- installazione e posa in opera degli impianti;
- oneri per la sicurezza;
- eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti.

Entità del contributo:

Per la realizzazione di impianti di potenza compresa tra 1 e 5 KW il costo unitario massimo d'investimento, riconosciuto dal programma era fissato in euro 7.500,00 esclusa IVA per KW installato.

Il contributo a fondo perduto era pari al 62% del costo d'investimento ammesso ad agevolazione

che non poteva superare, in ogni caso, quello calcolato applicando i costi unitari massimi, di cui al precedente paragrafo.

Agevolazione massima ottenibile: euro 23.250,00.

Anche in questo caso è stata ottenuta l'agevolazione massima concedibile pari ad euro 23.250,00.

La **domanda**, invece, presentata il 31 marzo 2006 al GRTN per le agevolazioni previste dalla Legge sul Conto Energia non ha avuto esito favorevole.

3. Utilizzo dei terreni agricoli.

- I terreni agricoli circostanti al complesso immobiliare oggetto di ristrutturazione, sono stati utilizzati per le **colture agricole - ad uso energetico - per la produzione di biomassa lignocellulosica.**

La Biomassa lignocellulosica - sotto forma in particolare di legno sminuzzato (cippato di legno) serve attualmente per alimentare la centrale termica e quella in esubero viene rivenduta a coloro che utilizzano centrali termiche alimentate con cippato.

Il **Piano di sviluppo rurale della Toscana** (operativo per gli anni dal 2000 al 2006), ha introdotto importanti agevolazioni finanziarie per questo settore.

In particolare la **Misura 8.1** aveva come oggetto: «**Imboschimento delle superfici agricole**».

Con questa misura si prevedeva la realizzazione di piantagioni su terreni agricoli per la produzione di legname per compensati (pioppicoltura), produzione di legname pregiato (arboricoltura da legno), **produzione di biomasse legnose per la produzione di energia o di pannelli truciolati.**

Gli elementi essenziali di tale misura possono essere di seguito riepilogati.

A. Localizzazione:

tutto il territorio della Regione Toscana.

B. Forma di aiuto, modulazione e importo massimo:

gli interventi interessavano superfici agricole come seminativi, prati, prati-pascoli e colture arboree.

Si prevedevano in dettaglio le seguenti tipologie con tasso di contribuzione all'80% per i e al 100% per **b.** e **c.:**

- a. Pioppicoltura e altri impianti con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata (durata del ciclo produttivo uguale o inferiore a 15 anni) Gli impianti potevano essere destinati anche alla produzione di biomasse a scopi energetici.

Importi massimi concedibili:

- **contributo alle spese di impianto euro 2.500,00 per ogni ettaro.**
- b. Impianti destinati all'arboricoltura da legno con cicli colturali delle specie principali superiori a 15 anni.

Importi massimi concedibili:

- contributo alle spese di impianto euro 5.000,00 per ogni ettaro;

- premio annuo quinquennale per i costi di manutenzione 600 euro per ogni ettaro;
- premio annuo ventennale volto a compensare le perdite di reddito fino ad un massimo di euro 725 ad ettaro per gli imprenditori agricoli ed euro 185 ad ettaro per altre persone di diritto privato;

- c. Imboschimento con piante micorizzate; realizzazione di filari in terreni agricoli, compresi pascoli e praterie.

Imboschimento o rimboschimento in zone umide allo scopo di costituire gruppi o fasce di formazioni igrofile planizarie mediante specifici progetti di tutela e valorizzazione ambientale.

Importi massimi concedibili:

- contributo alle spese di impianto 5.000 euro ad ettaro;
- premio annuo quinquennale per i costi di manutenzione 600 euro ad ettaro;
- premio annuo ventennale volto a compensare le perdite di reddito fino ad un massimo di 725 euro a ettaro.

Soggetti beneficiari:

1. Imprenditori agricoli a titolo principale oppure che ricavano almeno il 25% del reddito globale dall'attività agricola e dedicavano almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all'attività agricola ed enti pubblici;
2. Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, persone fisiche, persone giuridiche di diritto privato, limitatamente agli impianti destinati all'arboricoltura da legno della tipologia **b.**

Criteri e procedure per l'attuazione della misura:

il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole comprendeva, oltre i costi di impianto, il premio annuale relativo ai costi di manutenzione ed il premio annuale per compensare le perdite di reddito, con le eccezioni di seguito indicate.

Per gli impianti con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata venivano riconosciuti solo i contributi alle spese di impianto.

Anche per questa misura è stata presentata la domanda di contributo a fondo perduto, che ha presentato, però maggiori difficoltà rispetto alle precedenti ed ha richiesto l'aiuto da parte di un agronomo.

Anche in questo caso, però, nonostante varie richieste di integrazione e chiarimenti e vari sopralluoghi da parte degli enti preposti al controllo, l'imprenditore utilizzando circa 20 ettari per la produzione di biomassa lignocellulosica ha ottenuto il contributo a fondo perduto pari ad euro **50.000,00** (2.500 euro per 20 ettari).

4. Ristrutturazione del complesso immobiliare con destinazione turistica-ricettiva.

Anche in questo caso è stata presentata la domanda

per sfruttare le agevolazioni finanziarie previste dal **Piano di Sviluppo Rurale della Toscana per gli anni 2000-2006**.

In particolare la misura **9.8** aveva come oggetto: «**Incentivazione di attività artigianali e turistiche**».

Descrizione:

La misura prevedeva l'erogazione di aiuti a imprese per il mantenimento, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato e del **turismo in zone rurali**.

L'azione era costituita da due tipologie di intervento:

- a.** incentivazione di attività artigianali;
- b.** incentivazione di attività turistiche.

Localizzazione:

Tutto il territorio della Regione Toscana.

Forme di aiuto, modulazione ed importo massimo:

Per la tipologia di cui al punto **a.**: *omissis*;

Per la tipologia di cui al punto **b.** erano ammessi a finanziamento:

- l'adeguamento/ampliamento/realizzazione di strutture turistico ricettive o l'acquisto di attrezzature specifiche;
- l'adeguamento/l'ampliamento/realizzazione di servizi ed attrezzature complementari connesse alle strutture turistico - ricettive:
 - sale polivalenti,
 - spazi e locali per attività ricreative,
 - impianti sportivi,

- parchi attrezzati,

- servizi termali e sanitari terapeutici;

- adeguamento /ampliamento /realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche;

- adeguamento e miglioramento delle strutture e attrezzature relative ad attività turistiche allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di:
 - normativa igienico - sanitaria,
 - accesso ai portatori di handicap,
 - sicurezza nei luoghi di lavoro,
 - antisismica,
 - protezione dell'ambiente.

L'importo massimo dei contributi erogabili per l'incentivazione di attività turistiche era pari a 100.000,00 euro a triennio secondo quanto previsto dalla Commissione Europea nella comunicazione relativa agli aiuti *de minimis* n. 96/C 68/06.

La percentuale massima di contribuzione pubblica era pari al 40% dell'investimento ammissibile.

Beneficiari:

Per la tipologia di cui al punto **b.**, i beneficiari sono:

- 1.** imprese agricole o imprese agrituristiche singole;
- 2.** imprese agricole o imprese agrituristiche associate.

Nonostante la domanda presentata, per questa misura di aiuto l'imprenditore non ha ottenuto nessuna agevolazione.

CD-ROM

Ambiente - Raccolta delle annate arretrate

Aggiornamento: Annuale

Struttura base: € 159,00 + IVA 20%

Prezzo speciale riservato agli abbonati alla rivista

Ambiente: € 79,00 + IVA 20%

Prezzo aggiornamento: € 64,00 + IVA 20%



Il Cd-Rom è la raccolta delle annate della rivista Ambiente - Consulenza e pratica per l'impresa. La struttura della rivista è riprodotta integralmente rispettando la suddivisione nelle varie sezioni.

Attraverso **diversi metodi di ricerca** (l'indice analitico, l'indice degli autori, l'indice cronologico della documentazione, la ricerca per riferimento di pubblicazione, per estremi o a testo libero) l'utente può accedere in modo semplice e veloce a tutta la documentazione.

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**

(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)

- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**